



# COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 78 del 14 Giugno 2022

OGGETTO:	<b>Dissesto finanziario. Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di San Calogero Sig.ri Lucchetta Claudio e Lucchetta Fabio per Sentenza Tribunale di Vibo Valentia n. 236/2022 del 23/03/2022.</b>
----------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno quattordici del mese di giugno alle **ore 9,15** nella Sede Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, dott. Giuseppe Curciarello, nominato con D.P.R. del 31.07.2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. N. 267/2000, con l'assistenza del dott. Vittorio Bianco, ha adottato la presente deliberazione.

### Premesso:

- Che il Comune di San Calogero con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. del 31.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione in data 10 agosto 2017;
- Che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 10 agosto 2017, giusta delibera n. 1 di pari data;
- Che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., con delibera n. 2 del 19/09/2017 il Commissario Straordinario di Liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa passiva della massa passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

### Richiamato

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

- l'art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che *"L'organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione."*;
- l'art. 258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'Organo straordinario, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del TUEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

### **Rilevato**

- che le schede di rilevazione della massa passiva sono state debitamente trasmesse per le rispettive competenze ai vari responsabili dei servizi per acquisire l'attestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 254 del D.Lgs 267/2000 *"...che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto"*;
- che nello svolgimento delle proprie attività l'Organo Straordinario di Liquidazione ha valutato tutta la documentazione sottoposta alla sua attenzione, in quanto rinvenuta agli atti d'ufficio, ed inerente ciascuna posizione debitoria ai fini dell'ammissibilità alla massa passiva con riferimento al dettato dell'art. 194 del TUEL;

### **Vista:**

- la pec del 25/03/2022 con la quale è stata trasmessa la Sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Ordinaria Civile n. 236/2022 la quale dispone:
  - Accerta la responsabilità del Comune e, per l'effetto, lo condanna a pagare in favore dell'attore la somma di € 25.997,70 per l'evento del 2001 e di € 500,00 per l'evento del 2006, oltre gli interessi e la rivalutazione dagli eventi alla presente sentenza e da quest'ultima gli interessi sino all'effettivo soddisfo;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 30/03/2022 avente ad oggetto: "Lucchetta Claudio/Comune di San Calogero e fallimento Vincenzo Restuccia Costruzioni SRL in liquidazione. Sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione ordinaria Civile. Presa Atto;

**Ritenuto** di dover dare seguito alla emessa dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Ordinaria Civile n. 236/2022 di condanna del Comune a pagare in favore dell'attore la somma di € 25.997,70 per l'evento del 2001 e di € 500,00 per l'evento del 2006, oltre gli interessi e la rivalutazione dagli eventi alla presente sentenza e da quest'ultima gli interessi sino all'effettivo soddisfo;

### **Considerato**

- che ai sensi dell'art. 248, comma 2, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o

- proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che la suindicata somma di di € 25.997,70 per l'evento del 2001 e di € 500,00 per l'evento del 2006, oltre gli interessi e la rivalutazione dagli eventi alla data della sentenza e da quest'ultima gli interessi sino all'effettivo soddisfo, può essere ammessa alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di San Calogero;

## Visto

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

## DELIBERA

- di ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito vantato dai **Sig.ri Lucchetta Claudio e Lucchetta Fabio**, quale debito fuori bilancio incluso nella massa passiva ai sensi dell'articolo 254, comma 3 del Testo unico n. 267 del 2000, per il quale sussistono i requisiti di legge, per un importo complessivo di € 47.632,47 per l'evento del 2001 e di € 752,69 per l'evento del 2006;
- di includere il suddetto debito per l'intero importo nella massa passiva della liquidazione del redigendo piano di estinzione delle passività;

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata, per quanto di competenza, al creditore interessato, al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e, ai fini di opportuna notizia, al Sindaco del Comune di San Calogero.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di

liquidazione

F. no Giuseppe CURCIARELLO

---

IL SEGRETARIO

F. no Dott. Vittorio Bianco

---

---

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito Web istituzionale: [www.comune.sancalogero.vv.it](http://www.comune.sancalogero.vv.it) in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi.

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Data



IL SEGRETARIO

Dott. Vittorio Bianco

*Vittorio Bianco*